



Federazione
Motociclistica
Italiana

www.federmoto.it

Albo dei Tecnici Sportivi

Regolamento

Conforme al Sistema Nazionale delle Qualifiche dei Tecnici Sportivi CONI

FMI 

INDICE

	<i>Premessa</i>	
Art.01	<i>Albo dei Tecnici Sportivi Federali</i>	<i>pag.2</i>
Art.02	<i>Qualifiche, Specialità e Specializzazioni</i>	<i>"</i>
Art.03	<i>Accesso alle Qualifiche</i>	<i>pag.3</i>
Art.04	<i>Tecnico Sportivo Federale di 1° livello</i>	<i>"</i>
Art.05	<i>Tecnico Sportivo Federale di 2° livello</i>	<i>pag.4</i>
Art.06	<i>Tecnico Sportivo Federale di 3° livello</i>	<i>"</i>
Art.07	<i>Tecnico Sportivo Federale di 4° livello</i>	<i>pag.5</i>
Art.08	<i>Specializzazioni</i>	<i>"</i>
Art.09	<i>Crediti Tecnici - Crediti Formativi</i>	<i>pag.6</i>
Art.10	<i>Tecnici Sportivi Fuori Quadro - Lista</i>	<i>"</i>
Art.11	<i>Verifica e Compenso dell'attività formativa svolta</i>	<i>"</i>
Art.12	<i>Iscrizione all'Albo</i>	<i>pag.7</i>
Art.13	<i>Organi e Attività di Controllo</i>	<i>"</i>
Art.14	<i>Cancellazione dall'Albo</i>	<i>pag.8</i>
Art.15	<i>Riammissione all'Albo</i>	<i>"</i>

Premessa

La Federazione Motociclistica Italiana (FMI), attraverso la Direzione Tecnica del Settore Tecnico Sportivo, nell'intento di valorizzare e disciplinare l'attività svolta dai propri Quadri Tecnici, istituisce l'Albo dei Tecnici Sportivi federali e ne definisce la formazione, la qualificazione e l'inquadramento con le modalità previste dal presente regolamento e in armonia con il Sistema Nazionale di Qualifiche degli Operatori Sportivi del CONI (SNaQ).

Art. 1 - Albo dei Tecnici Sportivi della Federazione Motociclistica Italiana

1. L'Albo riunisce tutti i Tecnici Sportivi formati e riconosciuti dalla FMI e abilitati all'insegnamento delle tecniche specifiche per la guida del mezzo, all'insegnamento delle tecniche sportive delle discipline motociclistiche e delle tecniche strategiche per l'attività sportiva agonistica in manifestazioni nazionali e internazionali.
2. L'elenco dei nominativi appartenenti all'Albo, redatto a cura della Direzione Tecnica del Settore Tecnico Sportivo, è suddiviso per Qualifiche, Specialità e Specializzazioni ed è conservato presso la sede federale.
3. L'iscrizione all'Albo è deliberata dal Consiglio Federale, su proposta della Direzione Tecnica STS a seguito dell'esito del Corso di Formazione a cui il candidato ha partecipato.

Art. 2 - Qualifiche, Specialità e Specializzazioni

1. L'Albo prevede le seguenti Qualifiche:
 - **Tecnico Sportivo Federale di 1° livello**
 - **Tecnico Sportivo Federale di 2° livello**
 - **Tecnico Sportivo Federale di 3° livello**
 - **Tecnico Sportivo Federale di 4° livello**
2. L'Albo prevede le seguenti Specialità:
 - **Tecnico Sportivo Velocità**
 - **Tecnico Sportivo Motocross (Motocross/Supermoto/Sidecarcross/Motoslitte)**
 - **Tecnico Sportivo Enduro (Enduro/Motorally)**
 - **Tecnico Sportivo Trial**
 - **Tecnico Sportivo Track Racing (Speedway/Flat Track)**
 - **Tecnico Sportivo Quad**
 - **Tecnico Sportivo E-Bike**
 - **Tecnico Sportivo Preparatore Atletico**
3. A partire dalla qualifica di Tecnico Sportivo Federale di 2° livello sono previste specifiche Specializzazioni tecniche e scientifiche istituite dalla Direzione Tecnica STS.
4. La qualifica di Preparatore Atletico ha le seguenti differenziazioni rispetto le altre:
 - il PA è un Tecnico Sportivo Federale che non appartiene ad alcuna specialità motociclistica in quanto effettua esclusivamente il ruolo di preparatore fisico;
 - il PA è un Laureato in Scienze Motorie o Diplomato ISEF;
 - il PA entra in Albo esclusivamente attraverso un Corso di Formazione per Tecnici Sportivi Federali di 2° livello.

Art. 3 - Accesso alle Qualifiche

1. La Direzione Tecnica STS, per l'accesso alle qualifiche di 1°, 2° e 3° livello, organizzerà Corsi di Formazione specifici. Per l'accesso al 4° livello è ritenuto necessario e sufficiente la partecipazione al Corso Nazionale CONI per Tecnici di IV livello Europeo organizzati dalla Scuola dello Sport del CONI.
2. Il Bando dei Corsi, contenente le modalità di svolgimento, i requisiti di partecipazione, la tipologia di formazione e le modalità di selezione e giudizio, sarà elaborato dalla Direzione Tecnica STS in armonia con quanto indicato Sistema Nazionale di Qualifiche degli Operatori Sportivi del CONI (SNaQ).
3. L'accesso ai vari livelli di Qualifica è determinato ed ottenuto attraverso Corsi di Formazione in accordo ai programmi previsti dal Sistema Nazionale di Qualifiche degli Operatori Sportivi del CONI (SNaQ).
4. L'accesso alle Qualifiche comprese nell'Albo è previsto esclusivamente per i tesserati della FMI in seguito al superamento degli esami di valutazione previsti dal Corso di formazione frequentato.

Art. 4 - Tecnico Sportivo Federale di 1° livello

1. Il Tecnico Sportivo Federale di 1° livello non è una qualifica immediatamente operativa autonoma ma permette di introdurre i principianti alla carriera tecnico sportiva in qualità di tirocinanti a livello teorico e pratico. Le attività formative saranno svolte sotto la guida o la supervisione di un tecnico sportivo esperto a meno di specifiche autorizzazioni della Direzione Tecnica TS.

2. Requisiti minimi per l'accesso ai Corso di Formazione previsti per il conseguimento della qualifica di base sono:

- Aver compiuto 18 anni
- Possedere un Diploma di Scuola Secondaria di 1° grado
- Essere un Istruttore di Tecniche di Guida con attività federale certificata.

La qualifica di ITG è la figura federale preposta all'introduzione alla guida della moto, rivolta all'allievo principiante privo o lontano da esperienza pregressa, specializzata all'insegnamento delle tecniche specifiche per la guida del mezzo motociclistico che deve saper effettuare un'azione di divulgazione del corretto approccio al motociclo, alla sicurezza stradale e all'impostazione di base quale presupposto indispensabile per una condotta di guida sicura e una positiva e proficua evoluzione dell'apprendimento di tecniche di ordine superiore e sportive. La figura è prevista e regolamentata dal Regolamento dell'Albo degli Istruttori di Tecniche di Guida FMI.

3. Per il conseguimento della qualifica di Tecnico Sportivo Federale di 1° livello, come previsto dal Piano Formativo, è necessario l'ottenimento di 10 Crediti (1 Credito pari a 24h medie di carico di lavoro) di cui 3 crediti per le abilità e 7 per le conoscenze secondo il seguente Modello Didattico

a. Abilità Individuali

Totale 3 crediti tecnici (Attività di Formazione Federale Certificata)

b. Struttura: Parte Generale - Parte Specialistica – Parte Pratica

c. Conoscenze: Aspetti Tecnici Specifici (Parte Specialistica e Parte Pratica)

Totale 4 crediti formativi pari a 96 ore = 12h lezione aula e 4h pratica + 36h studio personale + 12h progettazione formativa e 32h lezione campo (4 affiancamenti/g. tutor) divisi in Unità Didattiche (UD)

- d. Conoscenze: Aspetti Metodologici dell’Insegnamento(Parte Generale)
Totale 3 crediti formativi pari a 72h = 12h lezione aula (1 moduli da 2 giorni) + 48h studio personale e 14h project work *divisi in Unità Didattiche (UD)*
- e. Valutazioni: Valutazione Parziale (PG-PS-PP) e Valutazione Finale (test, questionari, dimostrazioni, simulazioni, elaborazioni a progetto, colloqui, analisi dei casi).

Art. 5 - Tecnico Sportivo Federale di 2° livello

- 1.** Il Tecnico Sportivo Federale di 2° livello è la prima qualifica tecnica operativa autonoma e richiede le competenze tecniche e sportive necessarie per operare con squadre ed atleti impegnati in attività locali, regionali o di specializzazione iniziale.
- 2.** Requisito minimo per l'accesso al Corso di Formazione previsto per il conseguimento della qualifica è essere Tecnici Sportivi Federali di 1° livello della stessa specialità da almeno un anno e aver conseguito il numero minimo di Crediti Tecnici e Formativi previsti per abilità e competenze.
- 3.** Sono ammessi direttamente al Corso di Formazione per Tecnico Sportivo Federale di 2° livello come qualifica di ingresso in Albo:
 - a. Atleti in possesso di curriculum sportivo di alto livello (vincitori o piazzati in manifestazioni titolate di alto livello nazionali ed internazionali)
 - b. Diplomatici I.S.E.F. o Laureati in Scienze Motorie per i Tecnici Sportivi Preparatori Atletici che entrano in Albo esclusivamente dal 2° livello come qualifica di ingresso.
- 4.** Per il conseguimento della qualifica di Tecnico Sportivo Federale di 2° livello, come previsto dal Piano Formativo, è necessario l'ottenimento di:
20 Crediti (1 Credito pari a 24h medie di carico di lavoro) di cui 6 crediti per le abilità e 14 per le conoscenze secondo il seguente Modello Didattico
 - a. Abilità Individuali
Totale 6 crediti tecnici (6 moduli/g. di attività da TS1) o Curriculum in caso di atleta di Alto Livello
 - b. Struttura: Parte Generale - Parte Specialistica – Parte Pratica
 - c. Conoscenze Aspetti Tecnici Specifici (Parte Specialistica e Parte Pratica)
Totale 8 crediti formativi pari a 192 ore = 12h lezione aula + 4h pratica (1 moduli da 2 giorni) + 96h studio personale + 32h progettazione formativa + 48h lezione campo (6 affiancamenti/g tutor) divisi in Unità Didattiche (UD)
 - d. Conoscenze Aspetti Metodologici dell’Insegnamento (Parte Generale)
Totale 6 crediti formativi pari a 144 ore = 36h lezione aula (2 moduli da 3 giorni) + 80h studio personale e 28 Project Work divisi in Unità Didattiche (UD)
 - e. Valutazioni: Valutazione Parziale (PG-PS-PP) e Valutazione Finale (test, questionari, dimostrazioni, simulazioni, elaborazioni a progetto, colloqui, analisi dei casi)

Art. 6 - Tecnico Sportivo Federale di 3° livello

- 1.** Il Tecnico Sportivo Federale di 3° livello è la qualifica che identifica una figura tecnica in grado di coordinare altri tecnici ed allenare atleti e squadre a livello agonistico nazionale o internazionale. La qualifica abilita ad allenare squadre federali e a seguire atleti di interesse nazionale.
- 2.** Requisito minimo per accedere al Corso di Formazione previsto per il conseguimento della qualifica è essere Tecnici Sportivi Federali di 2° livello della stessa specialità da almeno due anni ed aver conseguito il numero minimo di Crediti Tecnici e Formativi previsti per abilità e competenze.

3. Per il conseguimento della qualifica di Tecnico Sportivo Federale di 3° livello, come previsto dal Piano Formativo, è necessario l'ottenimento di: 20 Crediti (1 Credito pari a 24h medie di carico di lavoro) di cui 6 crediti per le abilità e 14 per le conoscenze secondo il seguente Modello Didattico

- a. Abilità Individuali
Totale 6 crediti tecnici (6 moduli/g. di attività da TS1) o Curriculum in caso di atleta di Alto Livello
- b. Struttura: Parte Generale - Parte Specialistica – Parte Pratica
- c. Conoscenze Aspetti Tecnici Specifici (Parte Specialistica e Parte Pratica)
Totale 8 crediti formativi pari a 192 ore = 12h lezione aula + 4h pratica (1 moduli da 2 giorni) + 96h studio personale + 32h progettazione formativa + 48h lezione campo (6 affiancamenti/g tutor) divisi in Unità Didattiche (UD)
- d. Conoscenze Aspetti Metodologici dell'Insegnamento (Parte Generale)
Totale 6 crediti formativi pari a 144 ore = 36h lezione aula (2 moduli da 3 giorni) + 80h studio personale e 28 Project Work divisi in Unità Didattiche (UD)
- e. Valutazioni: Valutazione Parziale (PG-PS-PP) e Valutazione Finale (test, questionari, dimostrazioni, simulazioni, elaborazioni a progetto, colloqui, analisi dei casi).

4. Nel caso di Tecnici Sportivi Preparatori Atletici il Corso di Formazione per il passaggio alla Qualifica di Tecnico Sportivo di 3° livello è costituito dalla partecipazione al Corso Nazionale per Esperti di Preparazione Fisica organizzato dalla Scuola dello Sport del CONI.

Art. 7 - Tecnico Sportivo Federale di 4° livello

1. Il Tecnico Sportivo Federale di 4° livello è la qualifica che individua allenatori di elevata competenza capaci di lavorare con compiti di responsabilità di team o squadre complesse in contesti nazionali e internazionali di alto livello, competenti a partecipare e a dirigere attività di ricerca e formazione o programmi federali di sviluppo del talento o di formazione e coordinamento dei quadri tecnici.

2. Il requisito minimo per l'accesso al Corso di Formazione previsto per il conseguimento della qualifica è essere Tecnico Sportivo Federale di 3° livello da almeno due anni, aver conseguito il numero minimo di Crediti Tecnici e Formativi previsti per abilità e competenze e possedere un titolo di studio valido per l'accesso all'Università.

3. Per il conseguimento della qualifica di Tecnico Sportivo Federale di 4° livello, come previsto dal Piano Formativo, è necessario l'ottenimento di: 53 Crediti (1 Credito pari a 24h medie di carico di lavoro) di cui 6 crediti per le abilità e 47 per le conoscenze secondo il seguente Modello Didattico

- a. Abilità Individuali
Totale 6 crediti tecnici (6 moduli/g. di attività da TS3)
- b. Conoscenze Aspetti Metodologici dell'insegnamento
- c. Corso Nazionale CONI Allenatori IV livello europeo
Totale 47 crediti formativi (600 ore (5 moduli di 5 giorni) lezione aula + Studio Personale + Project Work) divisi in Unità Didattiche (UD)
- d. Valutazione Finale - Project Work e discussione.

Art. 8 - Specializzazioni

1. Sono previsti percorsi di Specializzazione che consentono un ampliamento delle basi di competenza dei Tecnici Sportivi Federali, dando luogo a varie forme di certificazione e attestazione.
2. Le Specializzazioni riguardano figure con particolari competenze in ambito tecnico o scientifico, formate appositamente e valutate dalla Direzione Tecnica STS o da enti preposti (es: Esperto dell'Attività Giovanile, Analista della Performance, Specialista in Psicologia dello Sport, Specialista in Tecniche di Comunicazione, Specialista in Fisioterapista, Specialista in Medicina dello Sport, Specialista in Dietologia dello Sport, Specializzazione Disciplina Sportiva, ecc.).
3. Per ciò che riguarda la durata dei corsi, i criteri d'accesso, i profili, l'articolazione delle conoscenze e abilità proprie dei vari livelli e la propedeuticità inerente il livello di qualifica tecnica sportiva necessaria, si rimanda al bando organizzativo della Direzione Tecnica STS.

Art. 9 - Crediti Tecnici / Crediti Formativi

1. L'attività teorica o pratica sarà valutata e tradotta in Crediti Tecnici e Crediti Formativi che saranno la base per l'individuazione degli incarichi, per potere accedere ai Corsi di Formazione e per la Qualifica superiore, per le Specializzazioni e per poter rimanere nei Quadri Attivi.
2. La modalità di acquisizione e le normative relative ai Crediti Tecnici e Formativi sono definite dalla Direzione Tecnica STS e deliberate dal Consiglio Federale e aggiornate con cadenza annuale.

Art. 10 - Tecnici Sportivi Fuori Quadro - Lista

1. Saranno considerati Fuori Quadro e tenuti in aspettativa tutti i Tecnici Sportivi Federali che non avranno ottenuto il minimo di Crediti annuali o che ne fanno ufficiale e motivata richiesta approvata dalla Direzione Tecnica STS. La permanenza nella Lista Fuori Quadro è consentita per un massimo di 8 anni.
2. La Lista contenente tutti i Tecnici Sportivi Fuori Quadro identificherà coloro che, pur conservando la qualifica, non possono praticare l'attività di Tecnico Sportivo Federale, fermo restando il dovere di rinnovo Iscrizione all'Albo dell'art.12 ma non quello della quota di rinnovo per l'iscrizione all'Albo.
3. Tutti i Tecnici Sportivi Fuori Quadro non fanno parte dell'elettorato attivo e passivo federale come si evince dall'art. 17 punto c) dello Statuto FMI.
4. Per poter rientrare nei Quadri Attivi, i Tecnici Sportivi Fuori Quadro dovranno farne richiesta alla Direzione Tecnica STS che valuterà la necessità o meno di sottoporli a formazione integrativa.

Art. 11 - Verifica e Compenso dell'Attività Formativa svolta

1. Periodicamente la Direzione Tecnica STS potrà richiedere notizie relative all'attività tecnica e formativa svolta da ogni iscritto all'Albo, direttamente all'interessato o attraverso gli organi e le strutture centrali e periferiche della FMI e del CONI.

2. I Tecnici Sportivi Federali hanno l'obbligo di comunicare ogni attività formativa svolta in forma privata o in ambito federale (Moto Club) a meno che tale attività non sia stata certificata direttamente attraverso incarico ufficiale della Direzione Tecnica del STS.

3. Al Tecnico Sportivo Federale, per la sua specifica attività certificata in ambito federale, è riconosciuto un Compenso giornaliero adeguato all'attività formativa svolta ed il Rimborso delle spese sostenute. La tabella dei Compensi è deliberata dal Consiglio Federale su proposta della Direzione Tecnica STS.

Art. 12 - Iscrizione all'Albo

1. L'iscrizione dei Tecnici Sportivi Federali all'Albo è annuale (anno solare).

2. Per effettuare l'iscrizione il Tecnico Sportivo Federale, tesserato alla FMI per l'anno in corso, dovrà presentare entro la data stabilita dalla Direzione Tecnica STS:

a) Scheda Personale debitamente compilata;

b) Ricevuta di pagamento della Quota Annuale di Iscrizione all'Albo.

3. Le Quote relative alla 1° Iscrizione di Ingresso all'Albo e al Rinnovo dell'iscrizione all'Albo sono definite annualmente dalla Direzione Tecnica STS e deliberate dal Consiglio Federale.

4. Gli iscritti all'Albo hanno l'obbligo di comunicare alla Segreteria della Direzione Tecnica STS un recapito di telefonia mobile ed un indirizzo di posta elettronica.

5. A tutti gli iscritti all'Albo sarà rilasciato un Tesserino di riconoscimento FMI e il Diploma di Tecnico Sportivo della Federazione Motociclistica Italiana.

Art. 13 - Organi e Attività di Controllo

1. Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1 e 20 del Regolamento di Giustizia Sportiva FMI, i Tecnici Sportivi Federali sono soggetti alle sanzioni previste dal suddetto regolamento e quindi a deferimento alla Giustizia Sportiva.

2. E' deferito alla Giustizia Sportiva il Tecnico Sportivo Federale che eserciti attività didattica senza l'incarico, l'approvazione o l'autorizzazione della Direzione Tecnica STS o che non rispetti i dettami del Codice Etico nello svolgimento dell'attività didattica o nella pubblicizzazione dell'attività sui media o i social. Fermo quanto sopra, Il Tecnico Sportivo è altresì soggetto ai provvedimenti di demerito tecnico previsti dal presente Regolamento.

3. Il Tecnico Sportivo Federale che, nell'esercizio della propria attività didattica, non segua le metodologie o non rispetti le indicazioni didattiche della Direzione Tecnica STS o quanto previsto dai Manuali tecnico-sportivi delle discipline motociclistiche è soggetto ai provvedimenti di demerito tecnico previsti dal presente Regolamento.

4. Relativamente alla correttezza del comportamento e dell'attività didattica dei Tecnici Sportivi iscritti all'Albo, la Direzione Tecnica STS svolge attività di vigilanza e di giudizio tecnico. Tali prerogative sono esercitate attraverso la Commissione di Controllo e Giudizio Tecnico formata dal Coordinatore della Direzione Tecnica, un Direttore Tecnico di Specialità Sportiva e da un esponente del Settore Tecnico Sportivo.

5. La Commissione di Controllo e Giudizio Tecnico, a seguito delle opportune valutazioni, può assumere, ove ritenuto necessario, i seguenti provvedimenti di demerito tecnico:

- a. Richiamo
- b. Ammonizione
- c. Ammonizione con sospensione dall'attività
- d. Proposta di cancellazione da sottoporre al Consiglio Federale

6. Il Richiamo è una comunicazione informale trasmessa dalla Segreteria della Direzione Tecnica STS che specifica il comportamento o l'attività che la Commissione di Controllo e Giudizio Tecnico ha ritenuto non corretta e da non reiterare nel futuro.

7. L'Ammonizione è una comunicazione ufficiale trasmessa attraverso lettera del Coordinatore della Direzione Tecnica STS per una condotta grave o a seguito di un Richiamo non rispettato o un comportamento reiterato. Viene registrato nella posizione del Tecnico Sportivo Federale. L'ammonizione è disposta per i motivi riportati dai precedenti punti 2 e 3 ed in particolare per i seguenti motivi:

- per non aver accettato due incarichi consecutivi;
- per comportamenti non idonei alla qualifica federale;
- per aver effettuato attività senza la necessaria approvazione o autorizzazione;
- per avere effettuato attività non conforme alla metodologia didattica.

8. L'Ammonizione può prevedere, a discrezione della Commissione di Controllo e Giudizio Tecnico, la Sospensione del Tecnico Sportivo dall'attività didattica per un periodo di tempo proporzionale alla gravità del motivo per il quale è comminata l'ammonizione.

9. La Sospensione comminata con l'Ammonizione può avere una durata variabile da 1 mese ad un massimo di 6 mesi. Nel periodo di sospensione il Tecnico Sportivo non è abilitato a effettuare alcuna attività, né federale né privata, pena l'immediata cancellazione dall'Albo.

10. La Proposta di Cancellazione avviene nei casi previsti dal successivo articolo e viene presentata dalla Direzione Tecnica STS per essere deliberata nella prima riunione di Consiglio Federale.

Art. 14 - Cancellazione dall'Albo

1. Il Consiglio Federale, a seguito di segnalazione della Direzione Tecnica STS, cancellerà dall'Albo:

- a. i Tecnici Sportivi Federali che non rinnovano il tesseramento alla FMI per l'anno in corso;
- b. i Tecnici Sportivi Federali che non provvedono al Rinnovo dell'Iscrizione annuale all'Albo entro i termini e con le modalità previste;
- c. i Tecnici Sportivi Federali che subiscono un Provvedimento Disciplinare sospensivo superiore ad un anno da parte degli Organi di Giustizia Federale o del CONI;
- d. su provvedimento degli Organi di Giustizia Federale, i Tecnici Sportivi Federali che hanno avuto comportamenti non idonei alla propria qualifica o ai regolamenti federali o contrari all'etica sportiva e in particolare al Codice Etico FMI e rilevati nell'attività didattica esercitata per la FMI o a titolo personale, nel comportamento tenuto al di fuori del contesto formativo o nella pubblicazione di contenuti on line;

- e. i Tecnici Sportivi Federali che hanno ricevuto dalla Direzione Tecnica STS, previa valutazione della Commissione di Controllo e Giudizio Tecnico, due o più lettere di ammonizione nell'arco di 4 anni;
- f. i Tecnici Sportivi Federali che non ottengono il minimo di Crediti necessari nel quadriennio;
- g. i Tecnici Sportivi Federali che abbiano fatto attività didattica durante il periodo di Sospensione relativo ad un provvedimento di demerito tecnico;
- h. i Tecnici Sportivi Federali dimissionari.

Art. 15 - Riammissione all'Albo

1. Il Consiglio Federale, su richiesta dell'interessato e a seguito di provvedimento della Direzione Tecnica STS che ne valuta l'idoneità, riammetterà all'Albo coloro che sono stati cancellati salvo nei casi relativi ai punti c) e d) dell'art.14.

2. Per coloro che sono stati cancellati dall'Albo da non più di 3 anni è richiesto:

a) il tesseramento alla FMI; b) il pagamento di una multa equivalente alle quote pregresse relative alle iscrizioni all'Albo non versate; c) un'eventuale partecipazione ad un Corso Integrativo a discrezione della Direzione Tecnica STS.

3. Per coloro che sono stati cancellati dall'Albo da più di 3 anni è richiesto:

a) il tesseramento alla FMI; b) il pagamento di una multa equivalente alle quote pregresse relative alle iscrizioni all'Albo non versate; c) la partecipazione ad un Corso di Formazione relativo alla qualifica posseduta al momento della cancellazione.
